

STATUTO

FIRENZE MOBILITA' S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI PIAZZA FRA' G.
SAVONAROLA 11
Numero REA: FI - 529334
Codice fiscale: 05212880487
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep.N. 36.087 Racc.N. 18.252**STATUTO****Articolo 1 - Natura, denominazione, sede e durata**

1. E' costituita ai sensi degli artt. 2325 e ss. Codice Civile e degli artt. 37-bis e ss. della L. n. 109/1994 e ss. mm.ii. la società per azioni denominata "**Firenze Mobilità S.p.A.**".

2. La società ha sede in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e può istituire, modificare o sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

4. La durata è stabilita sino al 6 agosto 2033 e può essere prorogata in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto di concessione la cui esecuzione costituisce l'oggetto sociale ai sensi del successivo art. 2, e di quanto eventualmente nel prosieguo affidato dal Comune di Firenze con perizie, atti integrativi e/o aggiuntivi.

In caso di proroga del termine di durata della società i soci che non anno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto di recedere.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

1. La società ha per oggetto l'esecuzione del contratto di concessione stipulato in data 1 ottobre 2001 (Rep. 58.491) tra il Comune di Firenze e l'A.T.I. costituita in data 24 settembre 2001 con atto a rogito Notaio Massimo Palazzo (Rep. 35.231) tra le imprese "Baldassini - Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A.", "Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco & Figli S.p.A.", "Soc. cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F. - Società cooperativa a r.l.", "Unica s.c.a r.l.", "Edilizia Geom. Baldini Boris & C. S.n.c.", "Compagnia Impianti Telefonici Elettrici - C.I.T.E. S.p.A.", "Cosimo Pancani S.p.A.", "C.P.F. Costruzioni Prefabbricati Firenze S.p.A.", "Fratelli Ragionieri S.r.l.", "ICET - Industrie S.p.A.", "S.I.E.M. Soc. Impianti Elettrici Manutenzione S.r.l.", "Servizi e Promozioni S.r.l.", "Termoraggi S.p.A."

3. La Società ha altresì per oggetto l'esecuzione di quanto eventualmente nel prosieguo affidato con perizie, atti integrativi e/o aggiuntivi.

4. La Società, per il conseguimento del proprio scopo sociale e

nei limiti consentiti dalla legge, potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento; potrà prestare fidejussioni e avalli, pegni ed ipoteche, prestare garanzie personali e reali a favore di terzi e compiere qualsiasi operazione che abbia relazione con l'oggetto sociale.

Articolo 3 - Capitale sociale e finanziamenti

1. Il capitale sociale è fissato in euro 1.371.329,00 (unmilionetrecentosettantunomilatrecentoventinove/00) suddiviso in 7.317.399 (settemilionitrecentodiciassettemilatrecentonovantanove) azioni senza valore nominale.

2. Le azioni sono liberamente trasferibili, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge di tempo in tempo applicabili ed in particolare di quanto previsto dall'art. 37 - quinquies, comma 1-ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., e dalle disposizioni che seguono.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in caso di aumento del capitale, è riservato ai soci il diritto di opzione secondo il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile. La volontà di esercitare il diritto di opzione dovrà risultare da comunicazione scritta inviata alla sede della Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea che ha approvato l'aumento di capitale.

4. Sempre fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui un socio manifesti l'intenzione di cedere totalmente o parzialmente le proprie azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione. In questo caso, il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni offerte in vendita. La Società, entro 30 (trenta) giorni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.

5. La volontà di esercitare il diritto di prelazione dovrà risultare da comunicazione scritta inviata al domicilio del venditore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita. Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto, le azioni da trasferire saranno ripartite in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute.

6. Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle azioni da parte del socio o dei soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione sarà determinato in base alla situazione patrimoniale ed economica della società d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze.

7. Il diritto di prelazione di cui al precedente comma 4 non troverà applicazione nelle ipotesi di costituzione di pegno, gravame o vincolo di qualsiasi natura sulle azioni a garanzia di creditori della Società.

8. Il diritto di prelazione di cui al precedente comma 4 non troverà altresì applicazione nelle ipotesi di vendita, assegnazione in pagamento o trasferimento, totale o anche solo parziale, delle azioni a seguito di escussione del pegno, gravame o vincolo di qualsiasi natura di cui al comma 7 che precede, per il soddisfacimento delle pretese dei creditori della Società.

9. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, prelevato almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) il 10% sarà destinato ad una riserva straordinaria, fino alla concorrenza di Euro 2.065.828,00;

b) la quota restante sarà ripartita tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di ulteriori riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali prelevamenti sugli utili.

Articolo 4 - Organi della società

Sono organi della società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale.

Articolo 5 - Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto del disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile, per delega scritta da altra persona, anche non socio. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dagli Amministratori anche al di fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia di Firenze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. La convocazione dell'Assemblea deve farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; oppure mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano La Repubblica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora della seduta. In mancanza della convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, sono quelli previsti dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, ad eccezione che nei seguenti casi, nei quali il quorum deliberativo è sempre fissato, sia in prima che in seconda convocazione, in almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale:

- 1) Qualsiasi delibera relativa ad aumenti e a riduzione reale ex art. 2445 C.C. del capitale;
- 2) Delibere relative alla messa in liquidazione volontaria della società;
- 3) Delibere relative alla proposizione di domande di ammissione a procedure concorsuali.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente. In difetto, il Presidente è designato dagli intervenuti ai sensi dell'art. 2371 Cod. Civ..

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dai soci intervenuti e svolge le funzioni previste dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 6 - Poteri dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina l'Organo Amministrativo ed i membri del Collegio Sindacale, a norma degli artt. 7 e 12 del presente statuto;
- b) determina il compenso dei sindaci;

- c) delibera l'eventuale compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere Delegato;
- d) delibera l'eventuale attribuzione e il relativo ammontare di una indennità di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla nomina, sui poteri e sui compensi dei Liquidatori in caso di scioglimento della società;
- c) sull'eventuale proroga della durata della società;
- d) sull'emissione di obbligazioni.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 5 componenti compresi il Presidente e il Vice-Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta dei soci, salvo per la prima nomina che verrà effettuata in sede di costituzione della società. Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati con votazioni separate, dal Consiglio stesso. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Ciascun Amministratore è revocabile in ogni momento dall'Assemblea anche in assenza di giusta causa.
3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riserva tassativamente all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2387 del Codice Civile, può delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente ovvero ad un Consigliere.
3. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381 IV comma C.C..

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile per la gestione e l'attività societaria, ha facoltà di nominare uno o più Direttori, Procuratori generali o speciali, fissandone i poteri, nonché di conferire incarichi a Consulenti e mandati ad Avvocati e Procuratori.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno percepire un'indennità di presenza che sarà fissata dall'assemblea ed avranno diritto al rimborso delle spese sopportate per conto e nell'interesse della società e potrà essere loro riconosciuto il trattamento di fine mandato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri ai quali siano stati delegati compiti e funzioni particolari potranno inoltre percepire un compenso, nella misura stabilita dall'assemblea.

Articolo 9 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi o in giudizio, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con delibera del Consiglio di Amministrazione tali facoltà possono essere attribuite anche al Vice-Presidente o ad un Consigliere.

Articolo 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società sia altrove, purché nel territorio della Provincia di Firenze, sia attraverso l'ausilio di mezzi audiotelevisivi, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti e dei Sindaci effettivi.

Esso è comunque convocato dal Presidente almeno ogni 180 (centottanta) giorni.

3. La convocazione deve essere effettuata, a mezzo telefax confermato o telegramma, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza. Essa è estesa ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi di urgenza il termine di convocazione è ridotto da quattro a due giorni.

La presenza all'adunanza di uno o più Consiglieri non convocati o irrualmente convocati sana la mancanza o il vizio della convocazione.

E' facoltà del Consiglio nominare, in ogni adunanza, un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Articolo 11 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del primo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 12 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria, in conformità al Codice Civile e sulla base della tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti.
3. Il Collegio Sindacale è disciplinato dagli articoli 2397 C.C. e seguenti.

Articolo 13 - Bilanci

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite e la relazione dell'esercizio, da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14 - Gestione sociale

1. La società provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci, al compimento di tutto quanto occorra per l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale. Essa, pertanto, a titolo esemplificativo, provvederà al reperimento dei necessari mezzi finanziari tramite soci o presso istituti di credito, all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, al reclutamento del personale operaio ed impiegatizio, tecnico ed amministrativo ed alla direzione del medesimo nel corso dell'esecuzione dei lavori; provvederà altresì al reperimento dei mezzi d'opera, delle attrezzature e dei macchinari.
2. Ai sensi dell'articolo 37-quinquies, comma 1-bis L. n. 109/1994 e ss. mm.ii. la società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà affidare direttamente l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi di cui al contratto di concessione indicato all'art. 2, comma 2. In questo caso:
 - a) i lavori ed i servizi saranno svolti dai soci con piena autonomia gestionale, utilizzando le strutture a loro disposizione;
 - b) l'affidamento diretto dei servizi e/o dei lavori non potrà comunque avvenire in deroga ad eventuali disposizioni di legge dalle quali derivino limiti percentuali di esecuzione del contratto di concessione di cui sopra a carico di alcuno dei soci.

Articolo 15 - Recesso

È esclusa ogni ipotesi di recesso, salvi i casi espressamente previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Articolo 16 - Scioglimento della Società

1. La Società si scioglierà:

- a) per decorso del termini stabilito per la sua durata, eventualmente prorogato secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- b) in caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, revoca o recesso del contratto di concessione stipulato in data 1 ottobre 2001 (Rep. 56491) tra il Comune di Firenze e l'A.T.I. firmataria;
- c) per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) negli altri casi previsti dall'art. 2484 del Codice Civile.

2. Al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più Liquidatori, dei quali stabilisce poteri e compensi.

3. Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Articolo 17 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sorga tra i soci o i soci e la società, l'Organo Amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Tribunale di Firenze, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Firmato: Leonardo Focardi; Ernesto Cudia

